

**CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

La Spezia, 23–24–25 ottobre 2008

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

IL QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LEGGI / DECRETI / DELIBERE REGIONALI

A CURA DELLA DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE

N°	REGIONE	SINTESI COMMENTI
1	ABRUZZO	
	<ul style="list-style-type: none"> • L.R. 09.08.2006 n° 27 “Disposizioni in materia ambientale” • D.G.R. 19.02.2007 n° 148 “Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi regionali” • D.G.R. 13.08.2007 n° 842 “Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi regionali” • VAS – indicazioni operative (pubblicate sul sito della Regione Abruzzo) 	<p>La Regione Abruzzo, allo stato, non ha emanato leggi specifiche in materia di VAS.</p> <p>La L.R. n° 27 del 9 agosto 2006 all’art. 11 istituisce l’Autorità Ambientale Abruzzo nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, che svolge funzioni proprie in tema di VAS nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria, avvalendosi del supporto tecnico amministrativo di una TASK FORCE appositamente istituita.</p> <p>L’Autorità Ambientale, tramite la propria task force fornisce, se richiesto, supporto tecnico agli enti locali per l’applicazione della procedura di VAS ai Piani/Programmi di loro competenza.</p> <p>La VAS è integrata con la procedura del Governo del territorio: i Comuni approvano la pianificazione di livello comunale, le Province i piani territoriali provinciali ed i Piani attuativi degli stessi, le Regioni i piani di competenza regionale; per analogia viene individuato il soggetto competente in materia di VAS relativamente al livello del piano urbanistico oggetto della valutazione.</p> <p>Nel 2004 è stato elaborato un nuovo disegno di legge regionale in materia di pianificazione territoriale, in merito al quale è in atto da due legislature un acceso dibattito in consiglio regionale; il testo in discussione, sostanzialmente immutato dal 2004, disciplina aspetti di contenuti piuttosto che di procedure, prevedendo una forte autonomia a livello locale, in particolare in materia procedurale.</p>
2	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
	<p>L.P. 05.04.2007 n° 2 “Valutazioni ambientali per piani e progetti”</p> <p>All. A – “Contenuto del rapporto ambientale” (art. 2 comma 1/c)</p> <p>All. B – “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi”</p>	<p>Art. 1 L.P. 2/07 – Sono sottoposti a VAS tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali. Relativamente alla pianificazione urbanistica comunale vengono sottoposti a procedura VAS i P.R.G. e le loro varianti parziali.</p> <p>Art. 10 – Per l’approvazione dei piani urbanistici comunali e del relativo rapporto ambientale si applica la procedura urbanistica provinciale. In tal caso la Commissione urbanistica provinciale è integrata da un membro del Comitato provinciale. Il parere VAS non è vincolante e può essere disatteso dalla Giunta provinciale.</p>

3	CALABRIA	
	<p>L.U.R. n° 19/02 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria” Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 22 maggio 2002, n. 23 26 giugno 2003, n. 8 2 marzo 2005, n. 8 24 novembre 2006, n. 14 11 maggio 2007, n. 9 21 agosto 2007, n. 21</p>	<p>Art. 10 L.R. 19/02 “Valutazione di sostenibilità, di impatto ambientale e strategica” Comma 1 – La Regione, la Provincia e i Comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.</p>
4	CAMPANIA	
	<p>L.U.R. 22.12.2004 n° 16, art. 47 D.G.R. 11.05.2007 n° 834 D.G.R. 14.03.2008 n° 426</p>	<p>L’art. 47 della L.U.R. 16/04 stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS. Per quanto riguarda le competenze in materia di VIA e VAS esse sono distribuite tra l’ufficio regionale competente in materia di ecologia e tutela ambientale e quello del governo del territorio, cui si aggiungono una Commissione VIA e due tavoli tecnici, uno per la VIA e uno per la VAS. La D.G.R. 834/2007 individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, precisando che le procedure valutative devono concludersi entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale. Con la D.G.R. 426/08 la Regione, oltre a ribadire quanto sopra, chiarisce che comunque i piani e programmi da sottoporre a VAS sono quelli di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06.</p>
5	EMILIA ROMAGNA	
	<p>L.U.R. 47/78 “Tutela ed uso del territorio” abrogata dalla L.R. 20/00 (fatta salva l’attuazione dei piani vigenti approvati precedentemente) L.U.R. 20/00 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” (prevede la VALSAT per tutti gli strumenti di pianificazione)</p>	<p>La L.R., come precisato all’art. 1, contiene disposizioni di carattere meramente transitorio (12 mesi) in attesa di una riforma organica della materia. Per il momento viene individuata l’autorità competente, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la Regione per i piani e i programmi approvati dalla stessa, dalle autorità di bacino e dalle Province; – la Provincia per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane; – Regione o Provincia rispettivamente per i piani provinciali e comunali soggetti alla L.R. 47/78 “Tutela ed uso del territorio” e quelli soggetti alla L.R. 20/00 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). <p>Ai fini dell’applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n° 4/08, si precisa che sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, in quanto compatibili con le nuove disposizioni. Sino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia, la VAS per i piani territoriali e urbanistici di cui alla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val SAT) di cui all’art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi</p>

		<p>procedimentali previsti dal D. Lgs. n° 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n° 20 del 2000.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito di applicazione la legge chiarisce che sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità, se rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 6, commi 3 e 3 bis del D. Lgs. 152/06 (ovvero per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori che l'autorità competente ritenga possano avere impatti significativi sull'ambiente):</p> <ul style="list-style-type: none"> – le varianti specifiche al P.R.G. e i P.U.A. di cui alla L.R. 47/78; – le varianti ai P.O.C. e ai P.U.A. previsti dalla L.R. 20/00; <p>le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti.</p>
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<p>L.R. 06.05.2005 n° 11 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE”</p>	<p>Gli artt. 1-13 riguardano la Direttiva 2001/42/CE, valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; gli artt. 13-15 riguardano la Direttiva 2003/4/CE, accesso del pubblico all'informazione ambientale.</p> <p>Finalità e ambito di applicazione (art. 3) Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>Procedure di VAS (art. 6) La procedura di VAS viene espletata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma; b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma. <p>Periodo transitorio (art. 11) In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 4, la Giunta regionale di pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle Amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.</p> <p>Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambiente della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe.</p> <p>In sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo della VAS è all'interno del Piano/Programma e le autorità competente e procedente coincidono; • al termine della fase di consultazione e sulla scorta dei pareri non prescrittivi ma collaborativi, la decisione finale è di competenza di chi redige il Piano. <p>La VAS considera il complesso dei sistemi Ambientale, Sociale, Economico.</p> <p>E' prevista entro febbraio 2009 l'approvazione della L.R. di adeguamento al D. Lgs. n° 4/08.</p>

7	LAZIO	
	L.R. 11.08.2008 n° 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010"	<p>Art. 1</p> <p>comma 19 – In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 e 23.</p> <p>comma 20 – l'autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all'art. 46, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n° 6, relativa a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.</p> <p>Comma 22 – qualora l'approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche, comporti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli articoli 12 e 13 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.</p>
8	LIGURIA	
	L.R. 28.04.2008 n° 10 (collegato alla finanziaria) Art. 46 "Disposizioni in materia di VAS"	<p>1 - Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di VAS, la Giunta Regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico e procedurale della valutazione di piani e programmi.</p> <p>3 - Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di VAS i piani, i programmi e le loro varianti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano stati adottati prima del 31.07.2007; b) siano stati adottati dopo il 31.07.2007 ed entro il 12.02.2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia. <p>4 - Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottati nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 1.</p>

9	LOMBARDIA	
	<p>L.R. 11 marzo 2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” – art. 4 “Valutazione ambientale dei piani”</p> <p>D.G.R. n° 351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”</p> <p>D.G.R. n° 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la VAS”</p> <p>D.G.R. n° 8/7110 del 18.04.2008 “Valutazione ambientale di piani e programmi – ulteriori adempimenti di disciplina”</p>	<p>La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l’art. 4 della L.U.R. 12/05.</p> <p>La L.U.R. suddivide il “Piano di Governo del territorio comunale” in tre componenti distinte ma complementari: il Documento di Piano, il Piano dei servizi, il Piano delle Regole.</p> <p>Il Documento di Piano è lo strumento con cui l’Amministrazione Comunale, dopo un’attenta analisi delle caratteristiche del proprio territorio, individua gli obiettivi generali e le strategie della propria azione politico-amministrativa.</p> <p>Al “Piano dei servizi” è demandata la programmazione del sistema di strutture e iniziative necessarie alla comunità, mediante un programma d’azione che definisce tempi e modi della loro realizzazione, abbinando il concetto di “servizio” non a parametri quantitativi ma alla qualità delle prestazioni offerte.</p> <p>Al “Piano delle Regole” è demandata la disciplina puntuale e specifica della gran parte del territorio comunale.</p> <p>Relativamente alla pianificazione comunale, ad essere sottoposto a VAS è il solo “Documento di Piano”.</p> <p>Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l’applicazione della VAS con delibera del Consiglio, mentre la G.R. con la D.G.R. 6420/07 ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es. Piano urbanistico comunale e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale).</p> <p>L’ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, concerne i seguenti piani e le loro varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano territoriale regionale; • piani territoriali regionali d’area; • piani territoriali di coordinamento provinciali; • documento di piano. <p>Il documento di piano rappresenta una delle tre componenti distinte ma complementari del Piano di Governo del territorio comunale assieme al “Piano dei Servizi” e al “Piano delle Regole”.</p> <p>Secondo la L.U.R. ad essere sottoposto a VAS è il solo Documento di Piano.</p> <p>L’autorità competente per la VAS deve essere individuata dall’autorità procedente all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.</p> <p>Nella seduta del 18 aprile 2008 la Giunta Regionale con propria deliberazione 8/71110, ha approvato, ai sensi della L.R. 12/05 il nuovo allegato 1f, sostitutivo di quello approvato con D.G.R. 27.12.2007. Ha inoltre stabilito che alle tipologie di piano/programma non espressamente individuate nell’allegato A della D.C.R. 351/07 si applica di norma il modello generale (all. 1) della deliberazione di Giunta Regionale n° 8/6420 del 27.12.2007, qualora rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2001/42/CE.</p>

10	MARCHE	
	<p>L.R. 12.06.2007 n° 6 “Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000”</p> <p>D.G.R. 14.04.2008 n° 561 “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo”</p>	<p>La L.R. n° 6/07 rappresenta la prima applicazione in ambito regionale della Direttiva 2001/42/CE.</p> <p>Nei cinque articoli del capo II della norma regionale vengono definiti i principi di carattere generale riguardanti l'ambito di applicazione, le autorità competenti e il monitoraggio, rimandando a successive linee guida la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure.</p> <p>In particolare all'art. 19 vengono individuate le autorità competenti all'effettuazione della VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale; b) la Provincia per i piani e i programmi provinciali, intercomunali, comunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a). <p>La Giunta Regionale con D.G.R. 561/08 ha deliberato di approvare i seguenti indirizzi in vigore fino all'approvazione delle linee guida di cui all'art. 20 della L.R. 6/07:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ai piani e programmi avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008 si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. 152/06; 2. i piani e programmi avviati a partire dal 13 febbraio 2008 seguono la disciplina dettata dal D. Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 4/08; 3. i piani e programmi diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. 4/08 che non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono: <ul style="list-style-type: none"> a) le varianti di cui all'art. 15 comma 4 della L.R. 34/1992; b) i piani attuativi di cui all'art. 4 della L.R. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi P.R.C. o parti di essi già sottoposti a VAS; c) i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. 34/92 che non comportano varianti ai relativi P.R.G. non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure VIA o VINCA; d) le varianti al P.R.G. contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico; e) le varianti al P.R.G. contenenti correzioni di errori cartografici del P.R.G. stesso; f) le varianti al P.R.G. contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti; g) le varianti al P.R.G. che comportino cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza, a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume né incrementi di Superficie Utile Lorda superiori al 30% dell'esistente e a condizione che gli immobili non siano interessati da problemi igienico-sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti; 4. La Regione Marche non è soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. s) del D. Lgs. n° 4/08 nelle procedure di VAS applicate agli strumenti urbanistici comunali o loro varianti. Tuttavia la Regione Marche rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'antropizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale e rilascio di AIA statale o regionale.

11	PIEMONTE	
	<p>L.R. 14.12.1998 n° 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”</p> <p>Circolare del Presidente della Giunta regionale I/PET/2003</p> <p>D.G.R. 09.06.2008 n° 12/8931</p>	<p>In Regione Piemonte le valutazioni ambientali sono disciplinate dalla L.R. 40/98 che, oltre a stabilire modalità e procedure sulla VIA, anticipa in parte i contenuti dell’attuale normativa sulla VAS, prevedendo che i piani e i programmi che interessano il territorio siano accompagnati da analisi di compatibilità ambientale per valutare i possibili impatti e le eventuali misure di mitigazione da porre in atto.</p> <p>L’analisi di compatibilità ambientale è redatta sulla base dei contenuti indicati nell’allegato F della legge stessa che richiede di descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contenuto del piano ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell’ambiente; b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano; c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano; d) gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti nel piano e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione delle ricadute sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano; f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano; g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano. <p>Rispetto agli strumenti urbanistici la circolare del Presidente della Giunta Regionale I/PET/2003, seppur non esaustiva rispetto allo scenario normativo attuale, ha definito gli aspetti principali su cui basare l’analisi di compatibilità, stabilendo indicazioni operative per la definizione degli studi di carattere ambientale. In esso è definito il campo di applicazione in relazione al tipo di strumenti previsti dalla normativa piemontese e alcune indicazioni e schemi per la stesura della relazione di compatibilità.</p> <p>A seguito dell’entrata in vigore il 13 febbraio 2008 del D. Lgs. 4/08, la Regione Piemonte ha comunicato ai soggetti interessati (Comuni, Province e Comunità montane) nello scorso marzo, la validità delle procedure attivate ai sensi e con i contenuti dell’art. 20 della L.R. 40/98.</p> <p>Nel mese di giugno 2008, nella fase di transizione per l’adeguamento della norma regionale ai dettati nazionali, la Regione Piemonte ha approvato un atto che disciplina anche sotto il profilo procedurale l’applicazione dell’art. 20 della L.R. 40/98 composto da due allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo definisce il processo di valutazione relativo all’insieme degli strumenti di pianificazione e programmazione; • il secondo è indirizzato agli strumenti urbanistici comunali. <p>La D.G.R. individua l’autorità preposta alla valutazione che coincide con l’amministrazione responsabile dell’approvazione del piano o programma; nel caso degli strumenti urbanistici comunali essa è rappresentata dalla Regione o dal Comune in relazione al soggetto deputato all’approvazione stabilito dal riparto delle competenze previsto dalla normativa urbanistica regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.); sono inoltre definite, in via generale, le autorità con competenze ambientali da consultare nel processo di valutazione.</p> <p>Strumenti urbanistici soggetti a VAS obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovi P.R.G. comunali o intercomunali, loro revisioni o varianti generali; • varianti strutturali che modificano in maniera complessiva gli assetti strutturali del piano o che comportano previsioni di interventi con ricadute di livello sovracomunale.

		<p>Strumenti urbanistici soggetti a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piani particolareggiati in variante al piano regolatore; • le altre varianti strutturali; • alcune varianti parziali; • altre varianti (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.); • gli strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del P.R.G.C. con particolari problemi di tipo ambientale. <p>Strumenti urbanistici esclusi dal processo di VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative; • alcune varianti parziali; • strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del P.R.G.C.. <p>Prospettive: nell'ambito del disegno di legge di riforma della disciplina per il governo del territorio attualmente in discussione all'interno del Consiglio Regionale (ddl 488/07 "Legge della pianificazione per il governo del territorio"), tra i principi e le priorità rientra l'integrazione (anche normativa) della VAS all'interno del processo di pianificazione.</p>
12	SARDEGNA	
	<p>L.R. 12 giugno 2006 n° 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" Artt. 48-49</p> <p>D.G.R. 23.04.08 n° 24/23 allegato c "Direttive per lo svolgimento delle procedure di VIA e di VAS"</p> <p>D.D.L. "Disciplina per il Governo del territorio regionale" Art. 5 – "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di governo del territorio"</p> <p>approvato il 3 luglio 2008 dalla Commissione Consiliare competente</p>	<p>In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia di VIA e VAS, la Giunta Regionale ha approvato la delibera con la quale individua l'autorità competente: ossia la Regione (in particolare Assessorato difesa e ambiente – servizio sostenibilità ambientale ed. SAVI) per piani e programmi di competenza regionale;</p> <p>la Provincia per piani e programmi di competenza provinciale o sub-provinciale.</p> <p>In ogni caso l'ufficio regionale (SAVI) ha la funzione di esprimere il proprio parere in caso di verifica di assoggettabilità, fornisce indicazioni sui contenuti e il livello di approfondimento e le informazioni da includere nel rapporto ambientale; esprime infine un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale.</p> <p>Gli enti da consultare obbligatoriamente sono: ARPAS, Enti gestori delle aree protette, Province competenti per territorio, Uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.</p> <p>L'art. 8 dell'allegato c individua i seguenti piani o programmi da sottoporre a VAS: piani o programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'area, per settori: agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II-III-IV del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D. Lgs. 4/08 – per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97.</p> <p>Sono esclusi da VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; – i piani e i programmi finanziari o di bilancio; – i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

13	SICILIA	
	<p>Decreto Ass. del territorio e dell'ambiente del 7 luglio 2004 "Disposizioni relative alla VAS su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti la materia indicata nell'art. 3, paragrafo 2a), della Direttiva n° 42/2001/CE"</p> <p>Decreto Ass. del territorio e dell'ambiente del 24 gennaio 2005 "Modifiche del Decreto 7 luglio 2004"</p>	<p>Con il Decreto Assessoriale del Territorio e Ambiente del 7 luglio 2004, nelle more dell'adozione di un'apposita legge regionale che disciplini compiutamente la materia, sono state emanate disposizioni relative alla definizione degli ambiti di applicazione della valutazione ambientale strategica, confermandone l'applicazione su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della direttiva n° 42/2001/CE, disponendo inoltre, che sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e comunale previsti da norme legislative nelle materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.</p> <p>Con il successivo Decreto assessoriale del territorio e ambiente del 24 gennaio 2005, emanato a rettifica del precedente, per riscontrare un ricorso avanzato dall'ordine degli Architetti di Palermo ed altri cointeressati, sono state confermate ed integrate le direttive del precedente decreto assessoriale. In atto, l'Autorità Ambientale Regionale, che è stata istituita a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto, fa riferimento al Servizio n° 2 VAS-VIA del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, coordinato dall'ing. Vincenzo Sansone. Tale Autorità interviene alla conclusione del processo formativo degli strumenti urbanistici, imponendo a posteriori, e non durante l'istruttoria del Comitato Regionale Urbanistico (CRU), vincoli derivanti dalla VAS, esperita dunque post quam dalla stessa Autorità Ambientale.</p> <p>Ciò comporta un notevole appesantimento delle già lunghe procedure dettate dalla Legge Regionale 71/78 e ss.mm.ii. per l'approvazione di strumenti urbanistici importanti per la corretta gestione del territorio e, spesso, vanifica le già laboriose istruttorie del CRU. Basti pensare che in Sicilia i tempi medi per dotare il territorio di strumenti di pianificazione importanti come i Piani Regolatori o i Piani Particolareggiati, sfiorano i dieci anni.</p> <p>Sulla questione la Consulta scrivente ha già avanzato seri dubbi di legittimità, chiedendo al nuovo Governo Regionale la revisione dei Decreti dell'ARTA (Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente) del 07.07.2004 e del 24.01.2005.</p>
14	TOSCANA	
	<p>L.R. 49/1999 "Norme in materia di programmazione regionale" – art. 16</p> <p>L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" – art. 11</p> <p>Regolamento 2/06 n° 51/R "Regolamento di disciplina dei processi di VIA e VAS degli strumenti di programmazione di</p>	<p>La Valutazione Ambientale è richiamata a livello di principio nell'art. 16 della L.R. 49/99 e nell'art. 11 della L.R. 1/2005 che disciplinano la valutazione integrata dei piani e programmi.</p> <p>In attuazione di queste disposizioni il Reg. 51/R/2006 e il Reg. 4/R/2007 disciplinano le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione regionale e locale in modo coordinato con il procedimento di valutazione integrata.</p> <p>Art. 11 L.R. 1/05</p> <p>2. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'articolo 14.</p> <p>4. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.</p>

	<p>competenza della Regione in attuazione dell'art. 16 della L.R. 11/8/99 n° 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'art. 11 della L.R. 3/1/05 n° 1 (norme per il governo del territorio)"</p> <p>Regolamento 09.02.07 n° 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 5 della L.R. 1/05 in materia di valutazione integrata</p>	<p>Occorre precisare che la precitata L.R. 1/05 applica il principio di sussidiarietà, pertanto ogni Ente adotta e approva il proprio strumento di pianificazione, abolendo quindi il principio delle gerarchie. Ogni soggetto è responsabile pienamente degli atti che produce che devono essere sostenibili senza invadere competenze di altri soggetti dello stesso livello.</p> <p>Successivamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 4/R la Regione Toscana ha approvato il "regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della precitata L.R. 1/05 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata".</p> <p>Il regolamento disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione. Il regolamento prevede l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e forme di consultazione concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.</p> <p>La valutazione integrata è atto indispensabile del procedimento ordinario di approvazione e si compone di varie fasi dell'iter di approvazione di un piano o programma quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - valutazione iniziale, nella quale in sintesi viene analizzato: <ul style="list-style-type: none"> - lo scenario di riferimento e gli obiettivi; - la fattibilità tecnica giuridico amministrativa ed economico – finanziaria degli obiettivi ; - la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione già esistenti che interessano lo stesso ambito territoriale; - idonee forme di partecipazione; 2) - valutazione iniziale di coerenza nella quale in sintesi viene analizzato: <ul style="list-style-type: none"> - il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento urbanistico in corso di elaborazione; - l'analisi degli scenari e gli generali dello strumento urbanistico e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale anche di atti soggetti istituzionali; 3) - valutazione intermedia di coerenza interna nella quale in sintesi viene verificato: <ul style="list-style-type: none"> - linee indirizzo, scenari, obiettivi generali obiettivi specifici ed eventuali alternative allo S.U. proposto - azioni e risultati attesi dalla S.U.; 4) - valutazione degli effetti attesi con la quale in sintesi si prevede: <ul style="list-style-type: none"> - valutazione sugli effetti delle azioni e degli interventi e le prevedibili ricadute derivanti dall'attuazione dello S.U. dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale economico e sulla salute umana; 5) - relazione di sintesi quale documento che descrive le fasi del processo di valutazione e resa nota ai soggetti privati interessati ed autorità nell'ambito della partecipazione, che comprende: <ul style="list-style-type: none"> - i risultati delle valutazioni delle valutazioni; - la motivazione delle scelte; - la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento urbanistico; - il rapporto ambientale.
--	---	---

		<p>La partecipazione è parte essenziale della valutazione ed i risultati devono essere presi in considerazione prima dell'adozione dell'atto che si sviluppa attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – confronto e concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste; – Informazioni al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna assicurando partecipazione e accessibilità. <p>Pertanto la normativa prevede l'applicazione delle procedure e contenuti della valutazione che ha inizio con la delibera di avvio del procedimento di formazione dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio, programma o piano di settore, progetto, alla quale deve essere allegata la precitata relazione di valutazione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - attesti lo stato di fatto delle risorse e del territorio; 2) - espliciti gli obiettivi che si intendono perseguire; 3) - individui le risorse che saranno coinvolte nel perseguire gli obiettivi fissati e gli effetti presunti generati nel processo di raggiungimento degli obiettivi e dopo che tali obiettivi sono stati raggiunti; 4) - individui i possibili effetti ambientali e socioeconomici degli interventi previsti sul sistema delle risorse. <p>La valutazione è strettamente correlata alle caratteristiche territoriali e paesaggistiche dell'area d'intervento, alla dimensione dell'intervento previsto, in particolare per gli atti di governo del territorio, programmi o piani di settore, progetti, dovrà essere valutata anche la compatibilità architettonica dell'intervento rispetto all'intorno.</p> <p>La pubblicazione della delibera di avvio del procedimento dovrà avvenire contestualmente alla nomina di un "garante dell'informazione" ed invio della medesima agli enti eventualmente competenti ad esprimersi sull'atto in toto o per particolari materie e fattispecie.</p> <p>Trascorso tale termine l'Amministrazione definirà le fasi di sviluppo della valutazione, nonché tempi e modi della valutazione conclusiva e procederà alla redazione dell'atto di governo del territorio tenuto conto dei contributi collaborativi e delle osservazioni eventualmente pervenute.</p> <p>La partecipazione e la consultazione sono finalizzate all'ottenimento di contributi e non necessariamente consensi.</p> <p>Dopo il ricevimento di contributi formulati dagli enti coinvolti, da parte di cittadini o di soggetti rappresentativi e attivi ai fini della tutela degli interessi diffusi è possibile procedere all'adozione dell'atto di governo del territorio, alla pubblicazione ed al ricevimento delle osservazioni ed alla comunicazione in merito alle osservazioni ed alle controdeduzioni.</p> <p>Pertanto in sede di approvazione definitiva dell'atto di governo del territorio, la valutazione deve essere allegata in forma di rapporto specifico all'atto di approvazione o non approvazione.</p> <p>La materia sarà regolata dalla nuova legge regionale sulla VAS per cui è già stata presentata specifica proposta, che opererà in modo coordinato con le norme regionali vigenti.</p> <p>Le due leggi regionali vigenti 49/1999 e 1/2005 continueranno a mantenere la funzione di applicare il procedimento di valutazione integrata rispettivamente ai piani/programmi regionali e agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio.</p> <p>Il Reg. 51/R/06 e il Reg. 4/R/07 saranno opportunamente adeguati ed unificati in un unico regolamento (al fine di conseguire maggiore chiarezza, razionalizzazione, economica degli atti e semplificazione normativa) che darà applicazione, in modo coordinato, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 1/2005 e alla nuova L.R. sulla VAS.</p>
--	--	--

15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
	<p>D.P.P. 14.09.2006 n° 15-68/Leg. - "Disposizioni regolamentari della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 15 dic. 2004 n° 10"</p> <p>L.P. 04.03.2008 n° 1</p> <p>"Pianificazione urbanistica e governo del territorio"</p>	<p>Il D.P.P. 14.09.06 detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia Autonoma di Trento della Direttiva 2001/42/CE, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 10/04.</p> <p>In particolare il regolamento disciplina la VAS quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinato all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione o dell'adozione dei predetti piani e programmi.</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina di VAS dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica.</p>
16	UMBRIA	
	<p>L.U.R. n.11</p> <p>22 febbraio 2005</p> <p>(da Tempo si vocifera di una sua modifica)</p> <p>DGR 1566 del 1 ottobre 2007</p> <p>Indicazioni tecnico procedurali per facilitare l'attuazione della parte seconda del D.Lg.vo 152/2006</p> <p>Codice Ambiente" in materia di VIA, VAS, IPPC</p> <p>sostituita e integrata da:</p> <p>DGR 383 del 14 aprile 2008</p> <p>Prime disposizioni applicative in conformità alla parte seconda del D.Lg.vo 152/2006 come sostituita dal D.Lg.vo 4/2008</p>	<p>In Umbria manca, allo stato, una legge in materia di VAS e con D.G.R. 383/08 sono state emanate le prime disposizioni applicative in materia di VAS in conformità al D. Lgs. 4/08.</p> <p>D.G.R. 383 del 14 aprile 2008:</p> <p>Autorità competente (dal 31 luglio 2007) a cui inoltrare istanze cui compete l'adozione del provvedimento di assoggettabilità: Giunta Regionale, Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture Servizio VI Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali la quale può farsi supportare dall'ARPA</p> <p>Autorità procedente: è la P.A. che elabora il piano o programma, lo recepisce/adotta /approva</p> <p>è la P.A. che recepisce/adotta /approva il piano o programma elaborato da altra P.A. o da privato</p> <p>Proponente: è il soggetto pubblico o il soggetto privato che elabora il piano o programma</p> <p>Soggetti competenti: P.A. o Enti Pubbl. che possono essere interessate agli impatti sull'ambiente (Regione, Province, Comuni, Asl, ARPA, Soprintendenze,)</p> <p>N.B. – l'Autorità Competente non coincide con l'Autorità Procedente che elabora e approva il piano o programma.</p> <p>Oggetto della disciplina: è ribadito l'art 6 del D.L.vo 152</p> <p>Inoltre in tema di pianificazione comunale e provinciale devono essere sottoposti direttamente a procedura VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRG strutturale e sue varianti generali • PRG operativo, contestualmente al PRG strutturale • PRG operativo, anche separatamente dal PRG strutturale ma in riferimento ad esso e alla sua VAS • PTCP e sue varianti generali <p>Devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS:</p> <p>tutti i piani e i programmi che costituiscono variante parziale ai PRG e ai PTCP, come previsto all'art 6 del D.Lg.vo 152.</p>

		<p>N:B. – in questa fase iniziale le modalità della VAS possono essere concordate nella fase di consultazione di volta in volta con la Regione, raccordandosi anche alle procedure previste nella Legge Urb e nella Legge PTCP (per es. approvazione del documento preliminare)</p> <p>sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi e i programmi che costituiscono attuazione del PRG o del PTCP vigente</p> <p>Modalità di svolgimento della VAS</p> <p>Il testo regionale ribadisce il comma 1 dell'art 11 del D.Lg.vo 152, tranne che per la lettera d – valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica di assoggettabilità - totale 90gg: l'autorità proponente inoltra a quella competente (Regione) un rapporto preliminare; entrambi individuano i soggetti competenti da consultare a cui inoltrare il rapporto preliminare per averne parere entro 30 gg anche con conferenza di servizi entro 90gg dal primo inoltro la Regione emette parere • Elaborazione del rapporto ambientale: fin dall'inizio l'autorità proponente/procedente approva e pubblica l'atto di impegno a proseguire secondo il rapporto preliminare dando avvio alla procedura di VAS e alla Fase di consultazione (consulta l'autorità competente e i soggetti competenti) il rapporto ambientale deve contenere anche le alternative ed accompagna sempre il piano o programma • Svolgimento delle consultazioni (60 gg) Trasmissione pubblicizzazione del piano o programma da parte del proponente o autorità procedente all'autorità competente e a tutti gli altri soggetti • Valutazione: è assorbita all'interno della fase decisoria e appare più di carattere amministrativo che qualitativo • Decisione (90 gg) L'autorità competente, anche con conferenze di servizio studia approfondisce ecc., ed esprime parere motivato • Informazione sulla decisione Pubblicazione sul BUR • Monitoraggio Mediante protocolli, specie attraverso l'ARPA <p>Nella Delibera regionale sono riportate a margine alcune considerazioni e proposte semplificative procedurali che raccordano le procedure urbanistiche comunali e provinciali e quelle di VAS.</p>
17	VALLE D'AOSTA	
	<p>L.R .urbanistica 11/98</p> <p>L.R. n° 13 del 10/04/98 "Piano territoriale paesaggistico" Direttive regionali: circolare sul web</p>	<p>In Valle d'Aosta esiste dal 1991 una valutazione ambientale preliminare all'adozione di certi piani e programmi. Quindi l'abitudine alla valutazione preventiva è consolidata. Tuttavia, in base a una verifica fatta dal competente ufficio legale della regione, la Valle d'Aosta al momento non ha una norma analoga come contenuti e portata al D.Lgs 4/2008. in assenza di tale norma, e in fase di preparazione di un testo di legge regionale, si applica integralmente il decreto e i suoi allegati. Sono già stati affrontati 2 piani mediante VAS, il primo è il piano faunistico regionale, il cui iter si è concluso. Il secondo è il programma attuativo regionale F.A.S.</p>

	e DG per individuazione autorità competente	2007/2013, in fase di conclusione. Per quanto attiene alle varianti generali ai piani regolatori comunali, si segnala, a seguito dell'obbligo di adeguamento al PTP, tutti i comuni avevano iniziato l'iter di approvazione ai sensi della LR 11/98, e quindi per loro non si applica il decreto. L'unico atto finora preparato a seguito del decreto è la citata DG che identifica l'autorità competente in materia di VAS, nonché i criteri per l'individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nel procedimento.
18	VENETO	
	<p>L.R. 11/04 – art. 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale”</p> <p>D.G.R. 2938/04 “primi indirizzi operativi per la VAS dei piani e programmi regionali</p> <p>D.G.R. 3262/06 “Guida metodologica per la VAS con procedure e modalità operative”</p> <p>D.G.R. 3752/06 “Ulteriori indirizzi operativi”</p> <p>L.R. 4/08 art. 14</p>	<p>La Giunta Regionale con D.G.R. n° 2988 del 1° ottobre 2004 ha dettato i primi indirizzi operativi per la VAS di piani e programmi regionali.</p> <p>Successivamente con D.G.R. 3262/06 è stata definita una guida metodologica per la VAS, nonché dettate le procedure e modalità operative: è stata costituita un'Autorità Ambientale per la VAS e una apposita Commissione VAS di tre membri, composta cioè dal Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, dal Segretario Regionale all'ambiente e territorio e dal Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente dallo stesso delegato. L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione VAS viene svolta dalla Direzione Valutazione Progetti e Investimenti.</p> <p>L'Autorità regionale è l'unica autorità competente in materia di VAS.</p> <p>I momenti di verifica VAS sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima verifica da parte della Commissione VAS è relativa alla selezione ambientale corrispondente alla fase ex ante della procedura VAS, contenente una descrizione preliminare dello stato dell'ambiente e relative problematiche; • la seconda verifica è relativa al rapporto ambientale, sottoposto all'esame della Commissione VAS, successivamente all'adozione del Piano, assieme alle osservazioni e alle proposte di controdeduzione. <p>In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/08, l'art. 14 della L.R. 4/08 chiarisce che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali, l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta con D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006 (BUR n° 101 del 2006); b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'art. 4 della L.R. 11/04; c) per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle D.G.R. n° 3262/06, n° 3752 del 05.12.2006 e n° 2988 del 1° ottobre 2004 e sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti. <p>L'art. 4 della L.R. 11/04 prevede che i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedano alla valutazione ambientale strategica degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. In base alla suddetta norma sono sottoposti alla VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il piano territoriale regionale di coordinamento; • i piani territoriali di coordinamento provinciali; • i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.